



suppliche: percorsi

di [Claudio Povolo](#) - martedì, 23 novembre 2010, 22:45

Oggi abbiamo iniziato ad esaminare le suppliche inserite nel sito. Spero che i percorsi seguiti dalle suppliche (gravamina, petizioni) siano apparsi chiari. Segnalo due suppliche in cui si entra direttamente su tale tema: 'Retrosцена' e 'Il vescovo e i contadini'. In queste due suppliche si accenna infatti a precedenti petizioni inoltrate dai supplocanti. Inoltre appare come il rettore, richiesto di fornire una risposta, non avesse assunto una posizione di terzietà.

Aggiornamenti



di [Claudio Povolo](#) - domenica, 28 novembre 2010, 23:00

Informo che nella sezione quattro sono stati introdotte alcune esemplificazioni inerenti le risposte inoltrate dagli organi istituzionali interpellati dalla Signoria. Una casistica che aiuta a comprendere le dinamiche intercorrenti tra governanti e governati e, più in generale, sui rapporti di potere esistenti nell'ambito dello stato giurisdizionale.

Nella successiva sezione ho pure aggiunto il saggio di Eliana Biasiolo che si è svolto proprio partendo da una supplica contenuta nel fondo archivistico Risposte di fuori.

Il sito è stato inoltre corredato di un lessico giuridico ed istituzionale, utile per la comprensione dei testi riportati.

Nel corso della settimana elencherò i possibili argomenti oggetti della relazione d'esame con alcuni riferimenti interni del sito (suppliche e risposte) che possono essere utilizzati.

[*Rispondi*](#)



La terza parte

di [Claudio Povolo](#) - lunedì, 29 novembre 2010, 23:32

 [LA_TERZA_PARTE.doc](#)

Trasmetto in allegato il programma del prossimo convegno che si terrà a Koper, incentrato sul tema de 'La terza parte', nell'aprile del 2011. Un tema dedicato al ruolo dei mediatori e dei giudici in ogni relazione sociale e conflittuale. Nelle suppliche ci sono molte vicende che si prestano ad essere esaminate sotto questo profilo. Potrebbe essere questo un argomento di discussione se qualcuno individua nel programma da me steso spunti e riflessioni.



La terza parte

di [Claudio Povolo](#) - lunedì, 29 novembre 2010, 23:40

Nel caso ci fossero difficoltà ad aprire il file, reinvio direttamente il testo nel messaggio.

LA TERZA PARTE

(Tra liturgie di violenza e liturgie di pace: mediatori, arbitri, pacieri, giudici)

L'individuazione di una terza parte (o di un terzo) nasce dalla considerazione iniziale che gran parte dei rapporti sociali, nella complessità delle loro dinamiche (economiche, antropologiche, giuridiche e, più estesamente, culturali) si svolgono nell'ambito di relazioni diadiche (individui, ceti, gruppi) di scambio, di reciprocità in cui talvolta può essere necessaria una presenza esterna, in grado di mediare e di agevolare il rapporto di interscambio. Questo avviene, ad esempio, in molte relazioni economiche e sociali, nelle quali la realizzazione dello scambio può apparire complessa o che altrimenti comporta un notevole dispendio di tempo e di risorse. Una presenza esterna alle due parti che interagiscono, ma, dunque, essenziale e tale comunque da caratterizzare la stessa relazione diadica. Appare da subito evidente che risultano molto importanti il ruolo, la funzione e le caratteristiche stesse di questa terza parte. Così come se essa sia scelta autonomamente dalle due parti principali, oppure se, all'inverso, essa sia imposta dal contesto politico ed istituzionale. In ogni caso la dimensione culturale, sociale e politica della terza parte è rivelatrice della natura e della tipologia di gran parte dei rapporti sociali. La sua presenza indica innanzitutto, che lo scambio attuato tra le due parti principali si svolge secondo criteri di reciprocità non condivisi o che comunque richiedono precisazioni ed

aggiustamenti che esse non sono in grado di raggiungere tramite un comune accordo. Anche se, come si vedrà, è possibile pure individuare la presenza di una terza parte non così esplicita rispetto alla relazione diadica.

Più in generale la presenza di una terza parte indica la necessità che un rapporto si realizzi superando talune implicite difficoltà. Ad esempio l'ostetrica (comare allevaressa) che in antico regime conduceva il bambino appena nato all'ospizio degli infanti abbandonati svolgeva un ruolo intermediario essenziale. Per quanto estensivo possa apparire l'esempio, anche il notaio che registrava un atto di remissione di dote (rinuncia ad ulteriori rivendicazioni sul patrimonio paterno) indica la sua funzione di terza parte rispetto alle aspettative di fratelli e sorelle, in quanto con il suo atto garantiva i contenuti formali dell'accordo. Un esempio significativo se solo si riflette che sino ad una certa epoca molti eventi sociali si risolvevano nell'ambito della comunità, senza un'esplicita scelta di un terzo (per lo più di provenienza esterna). Appare evidente che gli esempi, in questa direzione, si potrebbero agevolmente estendere. Il ruolo del parroco, è indubitabile, si colloca come ruolo terzo tra fedeli e il soprannaturale; molto meno e comunque solo in taluni casi, tra gli stessi fedeli e la struttura gerarchica ecclesiastica in cui egli è inserito. Dopo il Concilio di Trento, ad esempio, la sua presenza definisce la legittimità dello scambio del consenso tra i due sposi. Si tratta di una casistica che si vuole evidenziare, sia per sottolineare le analogie con una tematica affrontata in un precedente convegno (Interpreti di culture), ma sia, pure, per sottolineare la peculiarità di un tema che si caratterizza per alcune sue evidenti specificità interpretative (relazione triadica, non necessariamente coinvolgente culture diverse e che comunque vuole sottolineare l'essenza di una

mediazione, più che di una mera interpretazione, che pure, evidentemente, esiste in taluni casi).

L'individuazione del tema oggetto di questo convegno risulta più agevole se solo si riflette che la definizione di una terza parte sottende per lo più un conflitto (latente o già in atto) e che il ruolo da essa svolto chiarisce le ambiguità e i confini tra la nozione storiografica di controllo sociale (privo di connotazioni moralistiche) e la definizione di crimine e di criminalità (provvisto all'inverso di elevate componenti classificatrici negative).

Possiamo dunque dire che la presenza di una terza parte indica preliminarmente l'esistenza di un potenziale conflitto, oppure la sua effettiva realizzazione. E la terza parte è dunque chiamata a contenere le tensioni, oppure a risolverle qualora esse si siano rivelate apertamente scatenando un vero e proprio conflitto. In tal senso la posizione istituzionale e sociale della terza parte è decisiva, così come le procedure di cui essa dispone (per delega o per effettiva superiorità) per risolvere i conflitti e, pure, il tipo di argomentazioni tramite cui avalla le sue pronunce (pronunce di fatto, caratterizzate dal pragmatismo, oppure di diritto).

In questa direzione possiamo individuare alcuni problemi di fondo sui quali sarà importante soffermarsi nel corso del convegno:

1) La posizione della terza parte

La situazione gerarchica tra la terza parte e i due contendenti assume evidentemente un'importanza decisiva. Una posizione gerarchica preminente della terza parte

definita dalla ricchezza, ma soprattutto dallo status influisce innanzitutto sulle modalità della decisione e dell'accettazione da parte dei contendenti. Presupponendo un'eguaglianza sociale delle parti confliggenti, la notevole distanza gerarchica della terza parte implica teoricamente la scelta di criteri di soluzione del conflitto che possono divergere dalle logiche politiche e sociali del contesto da cui proviene il conflitto e, in una certa misura, pure accentuarne l'asprezza dei toni e la continuità. Questo avviene ad esempio in antico regime quando la pace viene imposta da organi giudiziari o autorità dominanti nei confronti di conflitti che avvengono nell'ambito delle aristocrazie. In questo caso la distanza gerarchica si profila eminentemente sul piano istituzionale e politico. L'imposizione della pace, proprio in virtù della preminenza della terza parte e delle motivazioni essenzialmente politiche di cui essa si fa portavoce, assai raramente è in grado di riflettere gli equilibri di potere e la logica stessa della faida aristocratica. Ma questo avviene pure nel momento in cui in vere e proprie strutture statuali (soprattutto a partire dall'Ottocento) monopolizzano l'amministrazione della giustizia civile e penale. E' stato infatti rilevato che se esiste una contiguità culturale e di status tra il personale giudiziario dello stato e le élites economiche e sociali (la borghesia), la distanza culturale e sociale che gerarchicamente si manifesta nei confronti dei ceti più poveri comporta una caratterizzazione moralistica di molti comportamenti (inglobati nella tipologia dei crimini e non nel settore effettivo del controllo sociale) e l'assenza di una vera e propria accettazione della struttura giudiziaria che, con i suoi interventi, amplifica paradossalmente le dinamiche della violenza. Le teorie di Weber o di Elias che associano una diminuzione della violenza all'emergere della forza dello stato vanno quantomeno contestualizzate e riformulate. Si potrebbe dire che l'imposizione di strutture

giudiziarie che hanno eminentemente il fine di definire una diversa visione di ordine (definito da una certa epoca ordine pubblico) comporta una trasformazione delle dinamiche dei conflitti e delle tipologie della violenza. In contesti comunitari preminentemente dominati per secoli dalle consuetudini la violenza emerge distintamente di fronte al crescere dell'ingerenza di organi giudiziari esterni. E' infatti nell'ambito delle comunità che tradizionalmente la composizione dei conflitti era affidata ad una terza parte non così gerarchicamente distinta dalle parti contendenti. Anziani, mediatori o pacieri sono infatti essi stessi membri di quella società entro cui sono chiamati a dirimere i conflitti. Ed anche quando tale ruolo è svolto da membri dell'aristocrazia (come avviene in buona parte d'Europa ancora per tutto il Cinquecento) la caratterizzazione gerarchica è attenuata dal fatto che la stessa nobiltà condivide codici culturali della società locale o comunque è collegata strettamente (per le proprietà, le reti di clientela-amicizia) al conflitto in corso. Appare dunque decisiva la tipologia interno-esterno nell'accentuare o attenuare il ruolo gerarchico della terza parte, così come la complessità delle reti di relazioni che mettono in comunicazione la relazione triadica. All'inverso, con il crescere e il rafforzarsi delle democrazie rappresentative nel corso del Novecento, la distanza gerarchica nelle risoluzioni dei conflitti si è attenuata sia per le trasformazioni intervenute nell'ambito delle magistrature, che per una diversa caratterizzazione degli stereotipi criminali (ad esempio una minore tolleranza nei confronti di reati del ceto politico). Ma anche figure che, come il poliziotto, avevano tradizionalmente svolto un ruolo impositivo proveniente dall'esterno, tendono ad essere più vicine al contesto locale (il poliziotto di quartiere). Non va inoltre dimenticata una terza parte che nel mondo di common law ha svolto e svolge

ancor oggi un ruolo importantissimo: la giuria (nelle sue due accezioni di grand jury e petit jury). Come terza parte, la giuria tende a riflettere le dinamiche comunitarie e il rifiuto di una distinzione gerarchica rispetto ai contendenti. E ricordiamo ancora terze parti che si confondono indistintamente con la comunità nel suo complesso, come i conflitti che si manifestano esplicitamente su questioni d'onore. Oppure la pratica del lynching che negli Stati Uniti si faceva espressione dei valori più conservatori della comunità. Sempre nell'ambito comunitario, relativamente all'età medievale e moderna, sono poi da ricordare gli interventi censori dei gruppi giovanili che entravano tramite complessi rituali di derisione nell'ambito di conflitti che riguardavano la morale comunitaria. E vale pure la pena di ricordare l'intervento pacificatorio svolto da organi e personale ecclesiastico (come i vescovi) o dalle confraternite laicali. La terza parte mette dunque in stretta relazione lo spazio individuale e di gruppo con lo spazio sociale, costituito di luoghi, status, stratificazione economica, reti di relazioni, confini geografici e culturali.

2) Le dinamiche dei conflitti e la posta in gioco

Un argomento, questo, che investe la classica distinzione tra civile e penale, tra compromessi, arbitrati, paci, interventi di organi giudiziari e repressivi più o meno esterni al contesto del conflitto. Ed evidentemente la tipologia stessa della giustizia e le procedure adottate per risolvere i conflitti. La classica distinzione aristotelica tra giustizia distributiva e commutativa si svolgeva in età medievale e moderna in un ambito che comunque non definiva in maniera netta i confini tra civile e penale, tra giustizia punitiva e risarcitoria. La struttura stessa del processo penale e le pene inflitte riflettono la tipologia di conflitti comunitari e cittadini

intensamente pervasi dalla faida esistente in molti livelli sociali. L'ampia diffusione della pena pecuniaria, anche per reati assai gravi come l'omicidio, esprimeva evidentemente una società fortemente pervasa dai conflitti tra gruppi sociali confliggenti (faida). Non diversamente, la pena del bando (prima che questa fosse utilizzata dai poteri centrali) era uno strumento che sin dall'età medievale aveva il fine di agevolare la ricomposizione tra le parentele in conflitto. E nell'ambito dei riti processuali istituiti specifici come la pieggeria (cauzione) o la difesa per patrem, prevista nei casi di omicidio (in cui il capo del lignaggio si presentava alla giustizia in sostituzione del parente accusato del reato) riflettevano l'esistenza di una terza parte culturalmente e gerarchicamente non contraddistinta rispetto alle parti in conflitto. Ovviamente in contesti cittadini contrassegnati, sin dal Medioevo dal predominio di un'élite aristocratica la terza parte svolgeva un ruolo preminente rispetto ai contendenti di ceti sociali inferiori; un ruolo volto ad assicurare innanzitutto la gestione della faida aristocratica, ma l'intensa permanenza di valori culturali di tipo comunitario impediva che la terza parte si distanziasse nettamente rispetto alle parti in conflitto. Uno spazio privilegiato era occupato dalla cultura dell'onore che, nella sua interrelazione con lo status era considerato un privilegio dell'aristocrazia. Questo è individuabile nei duelli e nei cosiddetti cartelli di disfida in cui l'aristocrazia sembra riservarsi uno spazio del tutto autonomo e oppositivo alla giustizia formale. Ma i conflitti per causa d'onore, contrassegnati da rituali complessi ed elaborati, non potevano prescindere dall'attenzione loro riservata dalla comunità nel suo complesso. Il processo istruito dai supremi organi veneziani contro il nobile vicentino Paolo Orgiano riflette una rielaborazione del conflitto d'onore in un periodo di intense trasformazioni istituzionali e sociali. Le numerose violenze sessuali

compiute dal nobile vicentino colpivano indirettamente l'onore sessuale dei parenti e congiunti maschili delle donne stuprate. Le violenze, pur caratterizzate dal timbro predatorio si protrassero per alcuni anni senza che le magistrature cittadine (gestite dalla stessa aristocrazia) intervenissero per porvi fine. Solo l'azione repressiva esterna di una suprema magistratura veneziana mise fuori gioco l'autore delle violenze. Le dinamiche conflittuali misero in rilievo l'assenza della terza parte istituzionalmente deputata alla risoluzione di un conflitto aspro (la magistratura cittadina) che, se esaminato attentamente, rivela come il terreno su cui si svolgeva (l'onore) rifletteva la volontà da parte dell'aristocrazia locale di assumere il ruolo di mediazione rispetto ad un ceto sociale emergente (ogni violenza dell'Orgiano era infatti seguita da una richiesta da parte delle vittime rivolta alla consorteria nobiliare perché intervenisse a mediare) . Il complesso idioma dell'onore rivela dunque come la consorteria nobiliare locale intendesse assumere il ruolo che tradizionalmente le era appartenuto. L'intervento di una terza parte esterna, contrassegnato da istanze di tipo punitivo mise però in secondo piano gli aspetti risarcitori della giustizia nei confronti delle donne colpite dalle violenze, le quali in virtù della sanzione di una tradizionale terza parte avrebbero potuto ottenere un risarcimento economico in cambio dell'onore perduto.

Le stesse considerazioni potrebbero essere avanzate a proposito della pena del bando: utilizzata ed applicata da una terza parte esterna gerarchicamente superiore essa smarrisce la sua tradizionale funzione e trasforma la figura del bandito (definito dalla stessa pena) nello stereotipo del fuorilegge. Per non dire poi delle severe procedure

inquisitorie che evidentemente impedivano alla faida locale di incontrare soluzioni pacificatrici.

Lo spostamento gerarchico della terza parte, che si registra un po' in tutti i paesi europei, suggerisce in definitiva il cambiamento intervenuto tra Sei e Settecento nella caratterizzazione degli stereotipi criminali (un esempio: il crimen laesae maiestatis) e negli obiettivi del controllo sociale. Anche quando, come si vedrà, le decisioni della terza parte statuale adotteranno criteri utilitaristici nella formulazione delle sentenze, le procedure prevalentemente inquisitorie tenderanno a monopolizzare la gestione del conflitto. E' comunque interessante soffermarsi pure sulla distinzione tra penale e civile e tra le diverse forme di procedura adottate per risolvere il conflitto. Negli ambiti comunitari di antico regime, come già si è osservato, l'ambigua distinzione tra civile e penale si riflette nell'ambito dei riti processuali. L'intervento di terze parti appartenenti al mondo comunitario si caratterizza nella distinzione tra compromessi ed arbitrati e paci. Una distinzione che rinvia non solo e non tanto alla natura del conflitto ma alla stessa specificità sociale dei contendenti. A definire i confini tra arbitrato e pace stava infatti molto spesso l'effettiva appartenenza dei contendenti ad un medesimo gruppo oppure, all'inverso, a gruppi distinti. E quando la terza parte sarà nettamente contraddistinta per il suo profilo gerarchico e statuale la distinzione tra civile e penale segna comunque le sue possibilità d'intervento nel conflitto e il tipo di procedure utilizzate. In gran parte dell'Europa continentale la terza parte deputata nel corso dell'Ottocento a risolvere un conflitto civile è investita di un potere assai limitato d'intervento rispetto al giudice incaricato di esprimere decisioni nel settore penale. Si tratta di problemi che entrano direttamente nel tema più vasto della distribuzione del

potere, della posta in gioco riflessa nei conflitti e dei significati impliciti nella distinzione gerarchica tra contendenti e terza parte. Non a caso nei processi civili assume un ruolo di rilievo la figura dell'avvocato, che, in tal caso si può pure caratterizzare per la sua terzietà. Non così nel settore penale laddove l'avvocato è richiesto di muoversi strettamente a fianco del suo assistito, pur nell'ambito di criteri deontologici e politici non privi di una certa dose di ambiguità. Sulla figura del giudice terzo nei processi penali dell'Europa continentale a partire dall'Ottocento va poi considerata la sua diversificazioni nei classici tre livelli d'appello. Una suddivisione che è volta ad assicurare un controllo gerarchico interno, ma che mira pure a calibrare l'intervento del terzo rispetto al contesto sociale.

3) La terza parte e i criteri di decisione (e di accertamento)

· I criteri di decisione, appare ovvio, sono determinati dalla posizione gerarchica della terza parte e quanto più questa si distanzia da quella dei contendenti, tanto più essi traggono le loro motivazioni da normative e principi esterni. Ma vanno pure considerati i codici culturali che mettono in relazione la relazione triadica. In contesti comunitari e consuetudinari sia i compromessi che le paci sono giustificate da proposizioni pragmatiche che riflettono l'assenza di una distinzione tra fatti giuridici e fatti sociali in quanto questi ultimi hanno di per sé una valenza giuridica. I sistemi consuetudinari sono infatti definiti sistemi aperti in quanto, nonostante i loro principi ideali (che si rifanno alla tradizione) tendono ad essere estremamente sensibili alle modificazioni e ai cambiamenti, che vengono però mascherati tramite l'utilizzo di compromessi e di paci. Il ruolo degli anziani è dunque decisivo nel veicolare le trasformazioni. Diversamente, già a partire dal Medioevo, un sistema colto ed affidato ai giuristi è

incentrato sull'astrazione e sulla necessità di incorporare i fatti sociali in schemi interpretativi tendenzialmente dicotomici. Ad esempio, nel grande tema delle successioni ereditarie, si cercheranno dei principi generali per definire i diritti delle figlie rispetto al patrimonio paterno (come fece un giurista friulano nella prima metà del Cinquecento). E se nei sistemi consuetudinari le decisioni delle terze parti si svolgono all'insegna del compromesso e della valutazione degli eventi sociali che coinvolgono le due parti contendenti, nei sistemi colti, l'esigenza di astrazione e di generalizzazione inducono a formulare la decisione sul piano del torto e della ragione. Poiché il diritto comune inglobava al proprio interno quello consuetudinario, appare evidente che la forma mentis del giurista colto (il doctor) tendeva a ricercare nei loro contenuti quegli elementi che sul piano giurisprudenziale gli permettevano di creare un sistema omogeneo e razionale. L'anziano del villaggio risolveva la casistica che gli veniva sottoposta in base a codici culturali fortemente influenzati dalla parentela e dalle dinamiche relazionali che la animavano. Non era sua preoccupazione il ricercare se in una determinata area territoriale, per non fare che un esempio, i figli dotati, usciti precocemente dalla casa paterna potessero rivendicare ulteriori diritti nei confronti dei fratelli. Le sue valutazioni si sarebbero avvalse della specifica situazione parentale e del suo contesto economico e demografico. E così, nell'ambito di una faida in corso tra parentele sfociata nella violenza, la soluzione ricercata dai pacieri doveva mettere in conto il prezzo del sangue con criteri che miravano a ristabilire l'amicizia e l'onore tra le due parentele confliggenti. Un'esigenza che non poteva essere ignorata nemmeno dai giuristi colti che, in qualità di giudici (che però scambiavano molto spesso il loro ruolo in quello di avvocati) dovevano sanare uno scontro violento in atto nella città. La loro

decisione, oltre che essere filtrata da procedure che, come si è visto, tendevano a smorzare il conflitto, ricercava argomentazioni giurisprudenziali che dovevano agevolare la ricomposizione (legittima difesa, provocazione, ecc.). Argomentazioni che, evidentemente, erano lasciate più o meno sullo sfondo quando, in qualità di terze parti erano chiamati a porre fine ad uno scontro acceso tra parentele di villaggi sottoposti alla giurisdizione cittadina. Con l'affermazione di una giustizia esterna e l'imposizione di una terza parte gerarchicamente superiore, i criteri decisionali erano destinati ad assumere inevitabilmente un timbro punitivo, indebolendo la logica che sottostava alla faida e all'idioma dell'onore. E, come già si è prospettato, ponendo in secondo piano gli elementi risarcitori tipici dei conflitti comunitari. La permanenza nel mondo anglosassone di decisioni affidate ad organi collegiali (le giurie) investite di grandi poteri riflette un percorso storico differenziato e una distribuzione del potere estesa sul territorio. I criteri argomentativi delle decisioni della giuria si rifanno evidentemente ai valori culturali della comunità estensivamente intesa.

· Correlate a questi aspetti sono pure le giustificazioni di prova connesse alla decisione del giudice. Un sistema caratterizzato da una terza parte non contraddistinta dalla sua spiccata distanza gerarchica rispetto al conflitto in corso tende a riflettere i valori culturali e politici della comunità e della città. Nell'Alto Medioevo il giudice in realtà non stabiliva che i criteri di accertamento della verità. Il risultato della prova ordalica, in una società cavalleresca ed elitaria si costituiva di per sé come decisione. Nel corso del Basso Medioevo il sistema di prove legali incentrato sulla confessione e la testimonianza rifletteva essenzialmente la contiguità della terza parte con il contesto in cui operava,

anche se l'affermazione di una procedura iniziale (inquisitio) affidata al giudice permetteva evidentemente di declinare tale sistema alla luce degli equilibri politici e attuali esistenti. Nel corso dell'età moderna l'enuclearsi dapprima e l'affermarsi poi (a partire dall'Ottocento) di un sistema di prove incentrato sul libero convincimento del giudice rifletteva una posizione nettamente distintiva della terza parte. Queste trasformazioni sono in realtà collegate alla delineazione del cosiddetto processo misto: un processo caratterizzato da una fase iniziale dal timbro spiccatamente inquisitorio rivolto all'accertamento della verità, e da una successiva fase contraddistinta dal contraddittorio delle parti e dalla decisione del giudice. La decisione della terza parte, fortemente pervasa di un giudizio moralistico (riflesso nella tipologia stessa dei crimini previsti dai codici) può avvalersi di criteri eminentemente utilitaristici, in quanto i conflitti sono decisamente avulsi dal loro contesto territoriale che non si esprime tanto per la presenza di un nemico esterno quanto piuttosto dall'evidenziazione di devianti e criminali. Diverso ovviamente si prospetta il discorso in presenza di aree geografiche che, pur in ambito statale, esprimono un controllo del territorio da parte di forze antagoniste (come ad esempio nel caso della mafia). Anche nell'ambito delle decisioni della terza parte si assiste negli ultimi decenni (come ad esempio negli Stati Uniti) ad un indebolimento dei criteri utilitaristici e al recupero di una concezione della giustizia dal timbro riparatore, più attento alle istanze della vittima. Tant'è che qualche studioso ha parlato di ritorno della vendetta. Un indebolimento della terza parte? Un adeguamento dei criteri decisionali alla diversità delle istanze sociali? Di certo una ridefinizione della relazione triadica.

4) I protagonisti del conflitto e il loro contesto

Se la posizione gerarchica della terza parte è importante, lo è altrettanto quella dei protagonisti del conflitto. La dimensione orizzontale rinvia alla tipologia sociale ed antropologica in cui il conflitto s'innescava: parentele, famiglie, networks, gruppi professionali e cetuali, ecc. Ciascuno dotato di una sua specificità storica e culturale. Se i conflitti si possono condurre in svariati modi (dall'aggressione al gossip, dalla contesa al ricorso alla giustizia) appare evidente che la loro risoluzione (con la scelta della terza parte) dipende essenzialmente dal contesto sociale e dalla sua dimensione politica. La scarsa visibilità politica, come già si è notato, comporta generalmente l'imposizione di una terza parte esterna e gerarchicamente superiore. Nel corso dell'età medievale e moderna la spiccata caratterizzazione della società in gruppi e ceti delinea una forte dimensione orizzontale dei conflitti animati dalla cultura dell'onore (interpretato secondo una gerarchia di precedenza). L'organizzazione parentale allargata (costituita sia di agnati che di affini) incentiva i conflitti mettendo in secondo piano le scelte individuali. Parentela naturale e parentela spirituale collegano i diversi gruppi, mentre le reti di amicizia sottolineano il ruolo dei protettori. In contesti simili i conflitti sono intensi e possono sfociare agevolmente nella violenza, anche se la rete di protettori, amici e parenti si attiva immediatamente per contenerli in una dimensione accettabile. Le reti di rapporti disegnati da ciascuna parentela e caratterizzate dalla solidarietà dei membri spinge ad un arbitrato od a un compromesso. Un rito di pace, volto a contenere il conflitto, esprime l'esigenza di reciprocità della faida in corso tra parentele diverse. In una società dominata dalle parentele e dai gruppi il ruolo delle terze parti è dunque intenso e mira ad impedire che la faida sfoci nella violenza. Anche quando la violenza entra in gioco, il conflitto si esprime secondo liturgie volte a ristabilire

gli equilibri precedenti. Lo stesso ricorso ai tribunali e le procedure utilizzate esprimono questa necessità. In questo ambito la cultura dell'onore svolge un ruolo importantissimo perché segna precedenze, valori culturali, confini, eventuali contaminazioni. E non a caso il duello è spesso più annunciato che praticato. Ed anche quando si svolge, segue un rituale complesso con la presenza di terze parti scelte oculatamente. Le reti di protettori assumono evidentemente una valenza diversa nell'ambito delle corti. Ritualità onorifici e di precedenza tendono inevitabilmente ad assumere una caratterizzazione gerarchica. In ambiti repubblicani (come nella Repubblica di Venezia) i rapporti tra protettori e amici, pur svolgendosi secondo profili gerarchici, enfatizzano comunque la dimensione del contesto locale (la piccola patria a cui le parentele appartengono). Anche in ambiti sociali caratterizzati dall'onore e dalla parentela va comunque considerata la molteplicità delle relazioni sociali dei protagonisti del conflitto. Relazioni dettate dalla professione, dall'appartenenza religiosa, dalla dimensione politica, ecc. Tutti aspetti che rendono più debole la capacità di aggregazione del gruppo e il suo controllo nei confronti dell'individuo. Va poi considerato il ruolo svolto da confraternite, gruppi giovanili, e altre forme di networks che indubbiamente ebbero una parte rilevante nell'organizzazione e nello svolgimento dei conflitti. Con l'emergere di autorità statali, come si è osservato, i conflitti sono comunque meno controllati dal contesto locale e si svolgono secondo dinamiche diverse e la violenza, più che diminuire, come taluno ha ipotizzato, assume conformazioni e percorsi diversi. L'ambito istituzionale e processuale diviene fondamentale nell'organizzazione dei conflitti. Ma, ovviamente, non è irrilevante l'influenza esercitata da networks socialmente contigui al personale giudiziario. In realtà statuali organizzate l'attenzione deve essere rivolta

pure al settore della prevenzione e al margine di discrezionalità (e di ambiguità) assunti da molti conflitti filtrati dall'intervento delle forze di polizia. Così come pure assume un rilievo particolare il ruolo di giudici di pace o di giudici conciliatori che sembrano porsi al confine tra due dimensioni della giustizia, apparentemente distinte dalla rilevanza del conflitto in corso. E, ancora, una microconflittualità, che si svolge nell'ambito della famiglia o di singole istituzioni, ciascuna virtualmente dotata di risolutori dei conflitti interni.

5. Gli spettatori

Sia che il conflitto si svolga più propriamente in un'arena, che in un vero e proprio teatro del potere esiste comunque un protagonista invisibile che molto spesso, per la sua stessa capacità di incidere sugli esiti, finisce inevitabilmente per assumere il ruolo di terza parte. Questo, come si è detto, è visibile chiaramente nelle culture informate dall'idioma dell'onore; ma si pensi pure all'attuale pubblica opinione. Nel caso di terzi istituzionalmente chiamati a risolvere un conflitto, la pubblica opinione tende ad interferire nella decisione (si pensi oggi al ruolo dei mass media nei processi famosi). Nei sistemi giudiziari di common law la giuria tende a svolgere molto di più la funzione di cerniera tra decisione e valori culturali della comunità. Un ceto professionale di giudici colto e provvisto di un linguaggio elaborato si muove in un ambito interpretativo in cui l'imposizione di codici moralistici (collegati alla definizione del crimine) tende a stemperarsi in una visione più complessiva degli obiettivi della giustizia (penale). Nell'età medievale e moderna un ruolo importante era svolto dal vicinato, che con la sua acquiescenza o intolleranza poteva intervenire sensibilmente nelle tensioni in atto. Utilizzando, ad esempio, il gossip, che in tal caso aveva la funzione di rivendicarne

l'ambizione a costituirsi come terza parte. Dinamiche comunque che, sotto altre forme, sono ad esempio presenti nelle gangs delle città attuali. L'ambito degli spettatori sottolinea comunque il valore culturale del loro intervento, esercitato tramite pressioni indirette e comunque mai localizzabili sul piano individuale. Il ruolo dello spettatore presuppone la condivisione di questi valori culturali e molto spesso una stessa intimità sociale, anche se i mass media attuali hanno amplificato e diluito l'incidenza della pubblica opinione. E, va pure aggiunto, la pubblica opinione tende ad amplificare il valore moralistico dei comportamenti criminali: molto di più di quanto il personale giudiziario è disposto a veicolare. E questo spiega le tensioni che oggi si registrano tra le diverse finalità della giustizia (utilitaristica, punitiva, risarcitoria).

Un tema, quello della terza parte, che si presta ad un approccio interdisciplinare. Nelle sue rappresentazioni è pure individuabile una percezione letteraria ed artistica, che può, evidentemente, arricchire l'analisi storica.

Ed infine il tema, proposto nell'ambito di un progetto incentrato su Shared cultures si soffermerà inevitabilmente, e soprattutto, sull'area geografica dell'Alto Adriatico e della Repubblica di Venezia che vide nel corso dei secoli un intenso interscambio culturale. Ma il confronto con altre realtà italiana ed europee sarà utile per coglierne tutta la complessità e le sottostanti dinamiche conflittuali.

Rispondi

Bibliografia

di [Claudio Povolo](#) - martedì, 30 novembre 2010, 00:02

Ho inserito una sezione dedicata alla bibliografia di carattere generale. Le prime indicazioni sono attinenti alle suppliche in genere. In questa direzione è stata prestata particolare attenzione al tema della 'Comunicazione politica' e cioè ai rapporti politici tra soggetti e contesti diversi: in quale modo entrano in comunicazione? Tramite quali canali? Si tratta di un tema rilevante e di estremo interesse in quanto pone a confronto il piano più propriamente giuridico ed istituzionale con le diversificazione dei poteri collocati nei diversi centri dello stato giurisdizionale (centro dominante e centri sudditi). Ed è un tema che può essere affrontato proprio ricorrendo alla documentazione prospettata nella sezione quarta, che sarà ulteriormente ampliata nel corso di questa settimana.

Comunicazione politica

di [Claudio Povolo](#) - giovedì, 2 dicembre 2010, 18:48

La sezione numero quattro è stata definitivamente completata. I casi presentati, provvisti delle decisioni della Signoria, delle relative risposte e della stessa supplica inoltrata, si prestano ad essere esaminati sul piano della comunicazione politica tra governanti e governati. Come sono assunte le decisioni nell'ambito dello stato giurisdizionale repubblicano? Quali criteri inducono la Signoria ad accogliere le istanze della supplica oppure, all'incontrario, respingerle? In questa direzione quanto pesano le risposte inoltrate dai pubblici rappresentanti, oppure da un magistrato importante come l'Avogaria di comun? Le risposte come vengono fornite? In base a quali prove? Sono effettivamente argomentate? Affrontano pienamente i problemi posti dalla supplica? Esiste una conflittualità tra coloro che sono chiamati a rispondere? Ed infine, la Signoria è incline (e quanto) a tener conto delle risposte fornite dai suoi rappresentanti? Si può dire che la condizione sociale del supplicante abbia un rilievo? Oppure che continuo le sue argomentazioni o il modo tramite cui sono rappresentate?

Inserimenti

di [Claudio Povolo](#) - giovedì, 2 dicembre 2010, 22:27

Informo di aver inserito una bibliografia minima sul tema d'onore e un mio saggio sullo stesso tema in riferimento al concetto di repubblicanesimo, in quanto apparso in un volume non facilmente reperibile.



Consuetudini

di [Claudio Povolo](#) - venerdì, 10 dicembre 2010, 19:06

Il tema della consuetudine viene ampiamente riflesso nelle suppliche riportate nel sito. Una casistica variegata in cui la consuetudine si confonde con la desuetudine oppure entra in conflitto con la legge. Spesso la supplica rivolta alla Signoria intende riprendere una consuetudine scomparsa, ma che si intende ripristinare. Come ad esempio nella num. 70 relativa ad Asolo, dove si chiede il ripristino di un'antica magistratura civile caduta in desuetudine. A Piove di Sacco (num. 60) l'antica processione delle confraternite è ripresa in antitesi alle feste e balli che si fanno nel giorno del Corpus Domini. Ma talvolta la consuetudine se confermata dalla legge può essere ritenuta ingiusta come nella num. 84, in cui l'articolo degli statuti di Verona (ripubblicati di recente) che proteggeva la proprietà cittadina dai danni dati occultamente di notte è sentito come discriminatorio. Più spesso (come ad esempio nei numeri 93, 80) la supplica è volta a difendere consuetudini ormai minacciate da pratiche sociali ed istituzionali nuove.

*Non c'è da sorprendersi se il tema della consuetudine affiora così spesso dalle suppliche presentate alla Signoria, conoscendo che esse tendono per lo più ad evocare un sistema normativo incentrato sulla iurisdictio. Ma va pure notato come questo stesso tema sia spesso utilizzato strumentalmente per tracciare confini ben delimitati ed opporsi ai cambiamenti. Sul tema delle consuetudini rinvio al mio saggio (con diversi riferimenti bibliografici) *La piccola comunità e le sue consuetudini* apparso in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer* promossi dalle Università di Siena e di Sassari, II, Catanzaro 2008, pp.*

591-642, in cui ci si avvale pure di alcune delle suppliche presentate nel sito. Provvederemo ad inserire anche questo saggio nel sito.

[Rispondi](#)

La piccola comunità

di [Claudio Povolo](#) - mercoledì, 15 dicembre 2010, 00:13

Ricordo che nel saggio inserito di recente La piccola comunità e le sue consuetudini, sono utilizzate molte delle suppliche che compaiono nel sito.

[Rispondi](#)

auguri

di [Claudio Povolo](#) - sabato, 25 dicembre 2010, 01:36

un augurio a tutti voi di buone feste e soprattutto di buon anno.

[Rispondi](#)